

FONTI DI PRODUZIONE E FONTI SULLA PRODUZIONE

- **Fonti di produzione del diritto:** gli atti (fonti-atto) o i fatti (fonti-fatto) che l'ordinamento giuridico abilita a produrre norme giuridiche, cioè a innovare sé stesso
- **Fonti sulla produzione o norme di riconoscimento:** le fonti che indicano le fonti abilitate a produrre diritto, individuando i soggetti titolari del potere normativo, i procedimenti di formazione, gli atti prodotti
 - Legge costituzionale (art. 138 Cost.)
 - Legge (art. 70 ss. Cost.)
 - Referendum abrogativo (art. 75 Cost.)
 - Regolamenti del Governo (legge n. 400/1988)

LE FONTI DI COGNIZIONE

- **Fonti di cognizione**: documenti che permettono di conoscere il diritto
- Fonti di cognizione **aventi valore legale**:
 - pubblicazione (quotidiana) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (G.U.R.I.)
 - ✓ Serie generale (leggi e altri atti normativi; atti degli organi costituzionali; decreti presidenziali; decreti, delibere e ordinanze ministeriali; decreti e delibere di altre Autorità)
 - ✓ 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (sentenze e ordinanze della Corte; atti di promovimento del giudizio della Corte)
 - ✓ 2^a Serie speciale Unione europea: (regolamenti, direttive, decisioni)
 - ✓ 3^a Serie speciali Regioni (leggi e regolamenti regionali)
 - inserimento (annuale) nella **Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana**
 - Bollettini o Gazzette Ufficiali della Regione (B.U.R.)
 - Gazzetta Ufficiale della Unione Europea (G.U.U.E.)
 - Albo pretorio dell'ente locale
- Fonti di cognizione **aventi valore solo conoscitivo**: ad es. banca dati Normattiva

Publicazione ed entrata in vigore degli atti normativi

Art. 73.3 Cost.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso

- L'importanza del giorno della **publicazione** dell'atto in forma ufficiale perché da esso decorre la sua **entrata in vigore**
- Il termine ordinario è il 15° giorno seguente alla pubblicazione dell'atto (**vacatio legis**) che però può in deroga prevederne uno più lungo o breve
 - «La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*»

LE FONTI ATTO O ATTI NORMATIVI

- Espressione di volontà espresse di **un soggetto istituzionale** cui l'ordinamento attribuisce l'idoneità di porre in essere norme giuridiche...
- ...nel **rispetto del procedimento** stabilito dalla fonte di produzione...
- che trovano la loro formulazione in **atti normativi** (sempre fonti scritte) vincolanti per tutti (erga omnes) con una propria denominazione
 - es.: Costituzione, legge, decreto legge, Regolamento
 - suddivisi in parti, titoli, capi, articoli (rubricati), commi
- Prevalenti negli ordinamenti – come il nostro – di diritto scritto (*civil law*) anziché consuetudinario (*common law*)

LE FONTI FATTO O FATTI NORMATIVI

- **Fatti** cui l'ordinamento riconosce direttamente la **capacità di produrre conseguenze giuridiche**, senza che vi provvedano istituzioni a ciò espressamente deputate e dunque senza che siano seguite procedure particolari
 - nascita, pugno
- **Fonti fatto non scritte**: la consuetudine
- **Fonti fatto scritte: le fonti esterne** richiamate dal nostro ordinamento da cui discendono norme vincolanti
 - Fonti dell'Unione europea
 - Norme di diritto internazionale privato

Le consuetudini

- Due elementi necessari:
 - a) comportamento socialmente uniforme diffuso nel tempo (**usus o diuturnitas**): elemento materiale (prassi)
 - b) comune convincimento dell'obbligatorietà di tale comportamento (**opinio iuris ac necessitatis**): elemento psicologico
 - altrimenti mera prassi non vincolante sempre derogabile
- Norma priva di disposizione scritta proprie in origine degli ordinamenti di common law (oggi sostituite da regole giurisprudenziali) mentre residuali in quelli di civil law (usi in materia contrattuale, commerciale, bancaria)
- Consuetudini *praeter, secundum* ma non *contra legem*
- Diverse dalle consuetudini interpretative (c.d. **diritto vivente**) che non è fatto-fatto ma stabile interpretazione di una fonte atto

Consuetudini e convenzioni costituzionali

- La **consuetudine costituzionale** come regole giuridiche obbligatorie
 - consultazioni presidenziali per la formazione del governo (?)
 - discorso del Capo dello Stato neo-eletto dinanzi alle Camere
 - non-voto del Presidente d'Assemblea
 - mozione di sfiducia individuale al singolo ministro (C. cost. 7/1996)
- Le **convenzioni costituzionali** come regolarità frutto dell'accordo tra soggetti politico-istituzionali vincolanti sotto il profilo politico ma non giuridico
 - tregua istituzionale tra Corona e C.L.N. sulla forma di Stato
 - procedura seguita nel 1964 per sostituire il Presidente Segni
 - identificazione tra *Premiership* e *Leadership*

Consuetudini internazionali

Art. 10.1 Cost.

L'ordinamento italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute

- Le **consuetudine internazionali** come fonti superiori alle fonti primarie...
- ...alle quali il nostro ordinamento si **adatta in modo automatico** (c.d. rinvio mobile)

Il principio *jura novit curia*

- La **presunzione di conoscenza delle fonti-atto e delle fonti-fatto**
 - nel cittadino (*ignorantia legis non excusat*)
 - nel giudice cui spetta individuare ed interpretare le norme da applicare nel giudizio (*jura novit curia*)
- L'**interpretazione e applicazione del diritto nazionale e internazionale privato** (art. 12 e 15 disposizioni preliminari del codice civile; c.d. preleggi)
 - escluso diritto dell'U.E. di esclusiva interpretazione della C.G.U.E.
- Il **ricorso in Cassazione** per violazione di legge contro le sentenze civili e penali ex art. 111.7 Cost. per garantirne l'esatta ed uniforme interpretazione

LE TECNICHE DI RINVIO AD ALTRI ORDINAMENTI

- Attraverso il rinvio l'ordinamento di uno Stato rende applicabili al proprio interno disposizioni di altri ordinamenti
- Il **rinvio fisso (alla disposizione, materiale o ricettizio)**, cioè a una determinata disciplina storicamente individuale, senza che le sue modifiche successive siano rilevanti nell'ordinamento interno
 - ordine di esecuzione di un trattato internazionale
- Il rinvio **mobile (o alla fonte, formale o non ricettizio)**, cioè a tutte le norme che la fonte richiamata è in grado di produrre nel tempo
 - consuetudini internazionali

L'INTERPRETAZIONE DELL'ATTO NORMATIVO

Art. 12.1 preleggi

Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore

- L'applicazione della disposizione generale e astratta ad un caso concreto presuppone la sua interpretazione
 - furto supermercato, sosta, testo teatrale, spartito musicale, fuorigioco...

DISPOSIZIONE (o testo normativo) $\xrightarrow{\text{interpretazione}}$ NORME

- La disposizione è una **mera formulazione linguistica** da cui **chi deve applicarla** – giudice (divieto di *non liquet*) o funzionario – tramite diversi **criteri interpretativi** (letterale, teleologica-logico-sistemica) trae quale tra le possibili sia **la norma da applicare al caso concreto**

Le fonti del diritto: nozioni generali

- Interpretazione **letterale** o **testuale** (secondo il senso «fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse»)
- Interpretazione **teleologica** secondo l'«intenzione del legislatore» (in senso soggettivo: interpretazione storica) (in senso oggettivo: ratio legis)

VIETATO L'INGRESSO AL PARCO
ALLE AUTO ED AI CANI

- Interpretazione **logico-sistemica** in modo da inserire la norma in modo coerente nell'ordinamento giuridico
 - art. 59.2 Cost. dopo *l. cost. 1/2020*: Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. *Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.*

Le leggi d'interpretazione autentica

Art. 9 legge n. 287/1951

(Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise)

I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: (...) c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni

Art. 6 legge n. 114/2024

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287)

1. L'articolo 9, primo comma, lettera c), della legge 10 aprile 1951, n. 287, si interpreta nel senso che il requisito dell'età non superiore ai 65 anni deve essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice popolare viene chiamato a prestare servizio nel collegio ai sensi dell'articolo 25 della medesima legge.

LE TECNICHE DI RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE

1. IL CRITERIO CRONOLOGICO

La successione nel tempo di fonti di pari livello gerarchico

- In caso di contrasto
 - tra fonti di pari grado gerarchico (legge vs. legge non legge vs. regolamento amministrativo)
 - e di pari competenza (legge vs. legge non legge vs. regolamento parlamentare)prevale e deve applicarsi la più recente, la quale abroga da quel momento (*ex nunc*) la precedente (*lex posterior derogat priori*) ritenuta per giudizio politico non più opportuna (es.: divorzio breve)
- L'**abrogazione** non rende la fonte precedente come se non fosse mai esistita (invalida) ma ne circoscrive nel tempo l'efficacia, limitandola al passato

L'efficacia della legge nel tempo

Art. 11 preleggi

La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo

- Gli atti normativi valgono, di norma, *solo per il futuro*
- Il *divieto di efficacia retroattiva*
 - previsto in Costituzione in modo assoluto e inderogabile solo per le leggi penali sfavorevoli al reo (art. 25.2) e non di favore, anche in riferimento alle sentenze di condanna definitive (art. 2 c.p.)
 - nelle altre materie derogabile per effetto di una legge successiva che disponga retroattivamente per i rapporti pendenti, ma non per i rapporti esauriti

I vari tipi di abrogazione

Art. 15 preleggi

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

- L'abrogazione per dichiarazione **espressa** del legislatore (*erga omnes*)
- L'abrogazione ad opera dell'interprete (giudice) (*inter partes*)
 - per radicale incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti (**tacita**)
 - per nuova disciplina dell'intera materia che si sostituisce alla precedente (**implicita**)

La clausola di abrogazione espressa

- La clausola di abrogazione espressa come eccezione al criterio cronologico perché fa prevalere la fonte anteriore su quella successiva non espressamente abrogata
 - “le norme del presente testo unico non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, con specifico riferimento a singole disposizioni” (art. 1.4 Testo unico sulle espropriazioni)
 - «le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l’indicazione specifica delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare» (art. 55 d.lgs. 177/2005 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici))

2. IL CRITERIO GERARCHICO



Fonti sovra/sotto ordinate

- In caso di contrasto tra norme poste da **fonti non pari ordinate** la norma posta dalla fonte superiore prevale e deve essere applicata rispetto alla fonte inferiore (***lex superior derogat legi inferiori***)
 - **Effetto:** la norma inferiore è **invalida/illegittima** e va eliminata dall'ordinamento mediante **annullamento**
 - es.: Costituzione prevale su legge; legge su regolamento
- Vizi di **legittimità** - formali o sostanziali - (giudizio giuridico) oppure vizi di merito (giudizio politico)
- L'annullamento della norma invalida, a differenza dell'abrogazione della norma valida, determina la sua perdita di efficacia **sin dall'inizio** (*ex tunc*) anziché dal momento in cui viene dichiarata (*ex nunc*)
 - effetti solo sui c.d. rapporti pendenti ma non su quelli esauriti

3. IL CRITERIO DELLA SPECIALITA'

- In caso di contrasto tra una **legge speciale** che fa eccezione ad una disciplina di carattere generale, prevale e deve applicarsi la norma speciale di dettaglio anche se anteriore nel tempo e gerarchicamente inferiore (*lex specialis derogat legi generalis, lex posterior generalis non derogat legi priori speciali*)
 - esenzione (o sospensione) da tributi per zone terremotate; riforma sanitaria non abroga i regolamenti sanitari
- **Effetto:** la norma speciale **deroga** *ex nunc* alla norma generale che è valida ma inefficace, circoscrivendone il suo ambito di applicazione nel tempo o nello spazio o delimitando i suoi destinatari
- L'abrogazione della disposizione derogante determina la riespansione della disciplina generale ai casi che erano stati oggetto di deroga

4. IL CRITERIO DELLA COMPETENZA

- In caso di contrasto tra norme poste da **fonti ordinate dalla Costituzione secondo differente competenza**, prevale e deve applicarsi la norma posta dalla fonte competente (con esclusione di qualsiasi altra fonte)
- La norma incompetente è **invalida** e va
 - a) **annullata** il che, a differenza dell'abrogazione, determina la perdita di efficacia **ex tunc** (da allora) [= criterio gerarchico] [leggi statali vs. leggi regionali]
 - b) **non applicata ex nunc** a favore della norma competente [regolamenti parlamentari vs. legge; fonte U.E. vs. fonte interne; giudice ordinario su atti amministrativi illegittimi]

QUADRO RIEPILOGATIVO

- Criteri per la risoluzione dei contrasti tra le fonti del diritto per garantire la coerenza sistematica dell'ordinamento
 - successione nel tempo di fonti di pari livello gerarchico:
 - ✓ **criterio cronologico = abrogazione**
 - sovra-ordinazione o sotto-ordinazione delle fonti:
 - ✓ **criterio gerarchico = annullamento**
 - ambito territoriale o materiale di operatività delle fonti:
 - ✓ **criterio delle competenza = annullamento/disapplicazione**
 - rapporto tra caso generale e caso specifico:
 - ✓ **criterio della specialità = deroga**

RISERVA DI LEGGE

- Designa i casi in cui disposizioni costituzionali attribuiscono la disciplina di una determinata materia alla sola legge (nonché agli atti equiparati alla legge), sottraendola così alla disponibilità di atti fonte ad essa subordinati, tra cui soprattutto i regolamenti dell'esecutivo approvati senza pubblica discussione
 - **profilo negativo**: divieto posto alle fonti diverse dalla legge d'intervenire nelle materie ad essa riservate
 - ✓ originaria garanzia del Parlamento nei confronti del Sovrano (Statuto flessibile)
 - **profilo positivo**: obbligo per la legge d'intervenire nelle materie ad esse riservate
 - ✓ vincolo per il Parlamento di non delegare ad altri la disciplina della materia (Costituzione rigida)

- Da non confondere con il **principio di legalità** proprio dello **Stato di diritto** che obbliga i pubblici poteri ad agire
 - nel rispetto delle competenze e delle procedure (legalità formale)
 - entro i limiti per le finalità (legalità sostanziale)

stabiliti per legge

Riserve a favore di atti diversi dalla legge

- **Regolamenti parlamentari** (art. 64 Cost.)
- **Decreti di attuazione degli Statuti speciali**
- **Leggi costituzionali** (v. slide cap. X)

Le tipologie di riserva di legge

- **Riserva di legge formale o sostanziale** (semplice) a seconda che la materia vada disciplinata solo per legge oppure anche tramite atti con forza di legge
- **Riserva assoluta**: la disciplina della materia è interamente riservata alla legge, salvo solamente regolamenti di stretta esecuzione
 - libertà personale limitata “nei soli casi e modi previsti dalla legge” (art. 13.2 Cost.)
- **Riserva semplice o relativa**: alla legge spetta la disciplina essenziale o di principio della materia, al regolamento dell'esecutivo l'ulteriore disciplina di dettaglio
 - prestazioni personali o patrimoniali imposte in base alla legge (art. 23 Cost.); pubblici uffici organizzati secondo disposizioni di legge (art. 97.1 Cost.)

Le fonti del diritto: nozioni generali

- **Riserva rinforzata** (c.d. leggi atipiche): la disciplina della materia è riservata alla legge che è vincolata
 - a) per contenuto perché deve avere certi contenuti costituzionalmente prestabiliti
 - art. 16 Cost.: circolazione limitata per “motivi di sanità o di sicurezza”;
 - art. 10 Cost.: legge sugli stranieri in conformità alle norme ed ai trattati internazionali
 - b) per procedimento più complesso di quello ordinario per
 - ✓ formazione del progetto di legge basato su intese, accordi, consultazioni vincolanti: art. 7 (Concordato), 8 (intese culti acattolici); 116.3 (intese regionali per ulteriori autonomie) Cost.
 - ✓ maggioranze speciali: art. 79 Cost. leggi amnistia e indulto a maggioranza dei due terzi

QUIZ DI VERIFICA

- Che cos'è l'interpretazione autentica
 - a) L'interpretazione data dalla Cassazione nella funzione di nomofilachia
 - b) L'interpretazione che il legislatore dà di una sua precedente legge
 - c) L'interpretazione «corretta» della legge data dal giudice con effetti *erga omnes*
 - d) L'interpretazione «corretta» della legge data dal giudice con effetti *inter partes*
- Un atto normativo è valido quando
 - a) è conforme alle norme di grado superiore
 - b) è ancora in vigore
 - c) è in grado di produrre effetti giuridici
 - d) non è stato ancora abrogato

- Una riserva di legge può essere posta
 - a) da qualsiasi atto normativo (ma è efficace solo per gli atti di pari grado)
 - b) da qualsiasi atto normativo (ma è efficace solo per gli atti di grado inferiore)
 - c) Solo da una legge formale
 - d) Solo da una norma costituzionale

- Una norma «deroga» un'altra norma quando
 - a) pone un'eccezione ad una norma generale
 - b) ne fa cessare definitivamente gli effetti
 - c) contrasta con una norma superiore
 - d) stabilisce che una norma precedente non deve essere più applicata

- La riserva di legge formale vieta che la materia sia disciplinata da
 - a) Fonti secondarie
 - b) Fonti atipiche
 - c) Atti aventi forza di legge
 - d) Fonti non previste espressamente in Costituzione

- L'art. 14.3 cost., che dice "gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali" pone una riserva di legge:
 - a) relativa
 - b) assoluta
 - c) formale
 - d) rinforzata per procedimento

Le fonti del diritto: nozioni generali

- L'art. 79 Cost., che dice "l'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale" pone una riserva di legge
 - a) rinforzata per procedimento
 - b) assoluta
 - c) relativa
 - d) rinforzata per contenuto
- L'art. 97.1 Cost. che dice "i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione" pone una riserva di legge
 - a) assoluta
 - b) formale
 - c) relativa
 - d) rinforzata per procedimento